TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Art. 5

Competenze del Ministero della difesa

Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalita':

a) puo' realizzare direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante l'impiego delle Truppe alpine;

b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attivita' culturali nell'attuazione del programma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f). A tal fine, fra gli obiettivi dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito ha carattere di priorita' la catalogazione informatica delle fonti della Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici.

Versione in vigore dal 31 marzo 2001, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale
Estremi	Legge 7 marzo 2001, n. 78
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-del-patrimonio-storico-della-prima-guerra-mondiale/art-5-competenze-del-ministero-della-difesa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it